



Regione Siciliana
 COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO

STUDIO AGRICOLO FORESTALE
 LL.RR. 15/91 – 16/96 – 13/99 e successive mm.ii.

RELAZIONE TECNICA INTEGRATIVA

ALLEGATI	tav.1	COMMENTO ALLA TAVOLA :CARTA DEI VINCOLI BOSCHIVI E DELLE COLTURE SPECIALIZZATE	Il Tecnico Redattore
Joppolo G., li		L'Amministrazione	_____ (Dott. Agr. Stefano Fregapane)



PREMESSA

Su espressa richiesta verbale da parte del progettista del Piano Regolatore del Comune di Joppolo Giancaxio per la “integrazione del SAF” con una tavola cartografica tematica”, relativa ai vincoli boschivi e alle colture specializzate, il sottoscritto Dott. Stefano Fregapane, precedentemente incaricato della redazione dello studio agricolo-forestale, ha redatto la seguente relazione a supporto e commento della cartografia tematica.

L’incarico di integrazione dello “Studio Agricolo Forestale” (S.A.F.) riguarda l’intero territorio del Comune di Joppolo Giancaxio. Prendendo come spunto l’art. 3. L.R. 15/1991, comma 11, modificato dall’art. 6, L.R. 9/1993 che recita: Le previsioni dei piani regolatori generali comunali devono essere compatibili con gli studi agricolo-forestali da effettuare, da parte di laureati in scienze agrarie e forestali, ai sensi del quinto comma dell’art. 2 della L.R. 27/12/1978, n. 71, e con le prescrizioni dell’art. 15, lettera e), della legge regionale 16/06/1976, n. 78, che i Comuni sono tenuti ad eseguire nell’ambito del proprio territorio.

1. INQUADRAMENTO LEGISLATIVO

L’indagine sul territorio necessaria per la rielaborazione della cartografia è scaturita dalla normativa di riferimento vigente che viene in appresso elencata in ordine temporale di emanazione:

- L.R. 78 del 12/06/1976 “Provvedimenti per lo sviluppo del turismo in Sicilia”;
- L.R. 71 del 27/12/1978 “Norme integrative e modificative della legislazione vigente nel territorio della regione siciliana in materia urbanistica”;
- L.R. 15 del 30/04/1991 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, in materia urbanistica e proroga di vincoli in materia di parchi e riserve naturali”;
- Circolare n. 1/94 DRU del 13/05/1994; “Studio agricolo-forestale ex art.3, comma 11, L.R. 30/4/91, n.15. – Direttive”;
- L.R. 16 del 06/04/1996 “Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione”;



- D.P.R.S. 15 del 16/01/1997 “Regolamento per la concessione di contributi per la redazione di strumenti urbanistici a favore delle Amministrazioni comunali, provinciali e consorzi per le aree di sviluppo industriale”;
- L.R. 13 del 19/08/1999 “Modifiche della L.R. n. 16 del 06/04/1996”;
- D.P.R.S. del 28/06/2000 “Criteri per l'individuazione della macchia Mediterranea”;
- L.N. 353 del 21-11-2000 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”;
- L.R. 6 del 03/05/2001, art. 89 comma 8 lett a), b) e c) “Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica urbanistica ambiente e lavori pubblici”;
- D.Lgs. 227 del 18/05/2001 “Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'art. 7 della L. 57 del 05/03/2001”;
- L.R. 7 del 19/05/2003 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7. Disposizioni in materia di acque sotterranee ed in materia urbanistica”;
- L.R. 14 del 14/04/2006 “Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 16/96, 'Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione'. Istituzione dell'ARSEA”.

Di seguito vengono riportati i testi legislativi di riferimento cui seguono, a commento, delle brevi puntualizzazioni e considerazioni che hanno costituito la base di partenza per l'individuazione delle aree forestali che generano vincoli in ambito urbanistico.

1.1. LEGGE REGIONALE N. 78 DEL 12-06-1976 “Provvedimenti per lo sviluppo del turismo in Sicilia.”

ARTICOLO 15

Ai fini della formazione degli strumenti urbanistici generali comunali debbono osservarsi, in tutte le zone omogenee ad eccezione delle zone A e B, in aggiunta alle disposizioni vigenti, le seguenti prescrizioni:

- a) ...; b) ...; c) ...; d) ...;
- e) le costruzioni debbono arretrarsi di metri 200 dal limite dei boschi, delle fasce forestali e dai confini dei parchi archeologici.

1.2 LEGGE REGIONALE N. 16 DEL 6-4-1996 AGGIORNATA DALLA N. 13 DEL 16-08-1999 “Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione”

ARTICOLO 4 “Definizione di bosco”(sostituito dall'Art. 1 della L.R. 13/99)



Comma 1. Si definisce bosco a tutti gli effetti di legge una superficie di terreno di estensione non inferiore a 10.000 mq. in cui sono presenti piante forestali, arboree o arbustive, destinate a formazioni stabili, in qualsiasi stadio di sviluppo, che determinano una copertura del suolo non inferiore al 50 per cento.

Comma 2. Si considerano altresì boschi, sempreché di dimensioni non inferiori a quelle di cui al comma 1, le formazioni rupestri e ripariali, la macchia mediterranea, nonché i castagneti anche da frutto e le fasce forestali di larghezza media non inferiore a 25 metri.

Comma 3. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinati criteri per l'individuazione delle formazioni rupestri, ripariali e della macchia mediterranea.

Comma 4. I terreni su cui sorgono le formazioni di cui ai commi 1 e 2, temporaneamente privi della vegetazione arborea sia per cause naturali, compreso l'incendio, sia per intervento antropico, non perdono la qualificazione di bosco.

Comma 5. A tutti gli effetti di legge, non si considerano boschi i giardini pubblici ed i parchi urbani, i giardini ed i parchi privati, le colture specializzate a rapido accrescimento per la produzione del legno, anche se costituite da specie forestali nonché gli impianti destinati prevalentemente alla produzione del frutto.>

ARTICOLO .10 “Attività edilizia”

1. Sono vietate nuove costruzioni all'interno dei boschi e delle fasce forestali ed entro una zona di rispetto di 50 metri dal limite esterno dei medesimi.

2. Per i boschi di superficie superiore ai 10 ettari la fascia di rispetto di cui al comma 1 è elevata a 200 metri.

3. Nei boschi di superficie compresa tra 10.000 mq. e 10 ettari la fascia di rispetto di cui ai precedenti commi è determinata in misura proporzionale.

4. La deroga di cui al comma 2 è subordinata al parere favorevole della Sovrintendenza ai beni culturali ed ambientali competente per territorio, sentito altresì il comitato forestale regionale per i profili attinenti alla qualità del bosco ed alla difesa idrogeologica.

5. I pareri della Sovrintendenza di cui al comma 4 sono espressi in base a direttive formulate dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio regionale per i beni culturali ed ambientali.



6. All'interno dei parchi naturali, in deroga al divieto di costruzione nelle zone di rispetto dei boschi e delle fasce forestali, resta consentita l'attività edilizia nei soli limiti e con le procedure di cui all'articolo 25 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14.
7. All'interno delle riserve naturali non è consentita alcuna deroga al divieto di cui al comma 1.
8. Il divieto di cui al comma 1 non opera per la costruzione di infrastrutture necessarie allo Svolgimento delle attività proprie dell'Amministrazione forestale. È altresì consentita la realizzazione di infrastrutture connesse all'attraversamento di reti di servizio di interesse pubblico e strutture connesse alle stesse.
9. In deroga al divieto di cui al comma 1, nei terreni artificialmente rimboschiti e nelle relative zone di rispetto, resta salva la facoltà di edificare nei limiti previsti dalla normativa vigente per una densità territoriale massima di 0,03 mc/mq. Il calcolo delle volumetrie da realizzare viene computato e realizzato separatamente per le attività edilizie, rispettivamente all'interno del bosco e nelle relative fasce di rispetto.
10. Ai boschi compresi entro i perimetri dei parchi suburbani ed alle relative fasce di rispetto, ferma restando la soggezione a vincolo paesaggistico, ai sensi del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, non si applicano le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3. L'edificazione all'interno di tali boschi è tuttavia consentita solo per le costruzioni finalizzate alla fruizione pubblica del parco.
11. Le zone di rispetto di cui ai commi da 1 a 3 sono in ogni caso sottoposte di diritto al vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

1.3. DECRETO PRESIDENZIALE 28 GIUGNO 2000 “CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE formazioni rupestri, ripariali e della macchia mediterranea”

Art. 1 Definizione di macchia mediterranea

Per le finalità del presente decreto, si definisce macchia mediterranea una formazione vegetale, rappresentativa del clima termomediterraneo caratterizzata da elementi sclerofillici costituenti associazioni proprie dell'Oleo-Ceratonion, alleanza dell'ordine Pistacio-Rhamnetaalia alaterni (*Quercetea ilicis*), insediata stabilmente in spazi appropriati



in maniera continua e costituita da specie legnose arbustive a volte associate ad arboree, più o meno uniformi sotto l'aspetto fisionomico e tassonomico.

Le specie guida più espressive sono rappresentate da:

- Alaterno (*Rhamnus Alaternus*);
- Alloro (*Laurus nobilis*);
- Bupleuro fruticoso (*Bupleurum fruticosum*);
- Caprifoglio mediterraneo (*Lonicera implexa*);
- Caprifoglio etrusco (*Lonicera etrusca*);
- Carrubbazzo (*Anagyris foetida*);
- Carrubo (*Ceratonia siliqua*);
- Citiso delle Eolie (*Cytisus aeolicus*);
- Corbezzolo (*Arbutus unedo*);
- Efedra distachia (*Ephedra distachya*);
- Efedra maggiore (*Ephedra maior*)
- Erica (*Erica ss.pp.*);
- Ginepro feniceo (*Juniperus phoenicea*, incl. *J. turifera*);
- Ginepro ossicedro (*Juniperus oxycedrus* subsp. *macrocarpa*);
- Ginestra delle Madonie (*Genista madoniensis*);
- Ginestra delle Eolie (*Genista tyrrhena*);
- Ginestra dell'Etna (*Genista aetnensis*);
- Ilatro comune (*Phillyrea latifolia*, incl. *P. media*);
- Ilatro sottile (*Phillyrea angustifolia*);
- Lentisco (*Pistacia lentiscus*);
- Mirto (*Mirtus communis*);
- Olivastro (*Olea europaea* var. *sylvestris*);
- Palma nana (*Chamaerops humilis*);
- Periploca minore (*Periploca laevigata* subsp. *angustifolia*);
- Quercia di Solunto (*Quercus x soluntina*);
- Quercia spinosa (*Quercus calliprinos*);
- Ranno con foglie d'Olivo (*Rhamnus oleoides*);
- Salvione giallo (*Phlomis fruticosa*);



- Terebinto (*Pistacia terebinthus*);
- Viburno (*Viburnum tinus*).

Per l'attribuzione di una determinata formazione vegetale alla macchia mediterranea occorre che siano rappresentate almeno cinque delle specie elencate ivi compresi gli elementi arborei riconducibili alla stessa associazione dell'Oleo-Ceratonion.

La presenza diffusa nell'ambito della superficie considerata di una o più specie legnose residue da colture agricole (olivo, mandorlo, frassino, noce, pero, nocciolo, melo, pistacchio, agrumi etc.) esclude ogni riferimento alla macchia mediterranea.

Art. 2 Definizione di formazione rupestre

Per le finalità del presente decreto, si definisce formazione rupestre una formazione forestale anche discontinua insediata in balze scoscese con picchi e dirupi rocciosi caratterizzata dalla presenza diffusa di almeno dieci tra le specie di casmofite (legnose, semilegnose ed erbacee) appresso elencate, più espressive dell'habitat rupestre ed in cui sia ricompresa una componente di almeno il 30% di elementi arborei o arbustivi tipici delle cenosi a macchia mediterranea individuati al punto uno.

Le specie guida più espressive sono rappresentate da:

- Adenocarpo (*Adenocarpus complicatus*);
- Atamanta siciliana (*Athamanta sicula*);
- Camomilla delle Madonie (*Anthemis cupaniana*);
- Cappero (*Capparis spinosa*);
- Cavolo biancastro (*Brassica incana*);
- Cavolo delle Egadi (*Brassica macrocarpa*);
- Cavolo rupestre (*Brassica rupestris* s.l.);
- Cavolo villosa (*Brassica villosa* s.l.);
- Centaurea (*Centaurea tauromenitana*);
- Centaurea eolica (*Centaurea aeolica*);
- Ciombolino siciliano (*Cymbalaria pubescens*);
- Coronilla (*Coronilla emerus*);
- Erba perla mediterranea (*Lithodora rosmarinifolia*);
- Euforbia di Bivona (*Euphorbia bivonae*);
- Finocchiella di Boccone (*Seseli bocconi* ssp. *bocconi*);



- Fiordaliso delle scogliere (*Centaurea ucriae* s.l.)
- Garofano rupicolo (*Dianthus rupicola*);
- Iberide florida (*Iberis semper florens*);
- Inula (*Inula crithmoides*);
- Kochia (*Kochia saxicola*);
- Ortica rupestre (*Urtica rupestris*);
- Pepetuini delle scogliere (*Helicrysum rupestre* s.l.);
- Perlina di Boccone (*Odontites bocconei*);
- Putoria delle rocce (*Putoria calabrica*);
- Ruta (*Ruta chalepensis*);
- Scabiosa (*Scabiosa cretinica*);
- Senecio (*Senecio bicolor*);
- Silene fruticosa (*Silene fruticosa*);
- Stellina di Sicilia (*Asperula rupestris*);
- Teucro (*Teucrium fruticosus*);
- Trachelio siciliano (*Trachelium lanceolatum*);
- Valeriana rossa (*Centranthus ruber*);
- Vedovina delle scogliere (*Lomelosia cretica*);
- Vilucchio turco (*Convolvulus cneorum*);
- Violaciocca rossa (*Matthiola incana* s.l.).

Art. 3 Definizione di formazione ripariale

Per le finalità del presente decreto, si definiscono formazioni ripariali le formazioni vegetali legnose, igrofile, insediate naturalmente lungo le rive dei corsi d'acqua. Rientrano in questa tipologia gli arbusteti, le boscaglie fisionomizzati prevalentemente da specie autoctone dei generi *Salix*, *Populus*, *Fraxinus*, *Platanus*, *Ulmus*, *Alnus*, *Tamarix*, *Nerium*, *Sambucus* e *Vitex*. Non sono riferibili a questa tipologia le formazioni vegetazionali che, seppure caratterizzate da specie dei citati generi, siano insediate su una o entrambe le sponde e costituiscano una fascia di larghezza in proiezione orizzontale inferiore a mt. 20 complessivi.

1.4 D.LGS. 227 DEL 18/05/2001 “Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell’art. 7 della L. 57 del 05/03/2001”.



Art. 2. Definizione di bosco e di arboricoltura da legno

1. Agli effetti del presente decreto legislativo e di ogni altra normativa in vigore nel territorio della Repubblica i termini bosco, foresta e selva sono equiparati.
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo le regioni stabiliscono per il territorio di loro competenza la definizione di bosco e:
 - a) i valori minimi di larghezza, estensione e copertura necessari affinché un'area sia considerata bosco;
 - b) le dimensioni delle radure e dei vuoti che interrompono la continuità del bosco;
 - c) le fattispecie che per la loro particolare natura non sono da considerarsi bosco.
3. Sono assimilati a bosco:
 - a) i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale;
 - b) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, avversità biotiche o abiotiche, eventi accidentali, incendi;
 - c) le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco.
4. La definizione di cui ai commi 2 e 6 si applica ai fini dell'individuazione dei territori coperti da boschi di cui all'articolo 146, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
5. Per arboricoltura da legno si intende la coltivazione di alberi, in terreni non boscati, finalizzata esclusivamente alla produzione di legno e biomassa. La coltivazione è reversibile al termine del ciclo culturale.
6. Nelle more dell'emanazione delle norme regionali di cui al comma 2 e ove non diversamente già definito dalle regioni stesse si considerano bosco i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, i castagneti, le sugherete e la macchia mediterranea, ed esclusi i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualità di coltura e gli impianti di frutticoltura e d'arboricoltura da legno di cui al comma 5. Le suddette formazioni vegetali e i terreni su cui essi sorgono devono avere estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri



e copertura non inferiore al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti. È fatta salva la definizione bosco a sughera di cui alla legge 18 luglio 1956, n. 759. Sono altresì assimilati a bosco i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale, nonché le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2000 metri quadri che interrompono la continuità del bosco.

1.5 L.R. 6/2001 TITOLO VI “Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica urbanistica ambiente e lavori pubblici”

Art. 89. Norme urbanistiche

- comma 8. All’articolo 10 della legge regionale 6 aprile del 1996, n. 16, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 13, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Nei boschi di superficie compresa tra 1 e 10 ettari la fascia di rispetto di cui ai precedenti commi è così determinata: da 1,01 a 2 ettari metri 75; da 2,01 a 5 ettari metri 100; da 5,01 a 10 ettari metri 150.

b) il comma 3 è inserito il seguente comma 3 bis:

“3 bis. In deroga a quanto disposto dal comma 1, i piani regolatori dei comuni possono prevedere l'inserimento di nuove costruzioni nelle zone di rispetto dei boschi e delle fasce forestali per una densità edilizia territoriale di 0,03 mc/mq. Il comparto territoriale di riferimento per il calcolo di tale densità è costituito esclusivamente dalla zona di rispetto”;

c) dopo il comma 11 è inserito il seguente comma 12:

“12. Il divieto di cui ai commi 1, 2 e 3 non opera nelle zone A e B degli strumenti urbanistici comunali”.

- comma 11. L'articolo 57 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, è così sostituito:

“Con l'osservanza delle procedure previste dall'articolo 16 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, possono essere concesse deroghe a quanto previsto dalla lettera a) del primo comma dell'articolo 15 della medesima legge limitatamente a:

a) opere pubbliche o dichiarate di preminente interesse pubblico;



b) opere di urbanizzazione primaria e secondaria connesse ad impianti turistico-ricettivi esistenti, nonché ad ammodernamenti strettamente necessari alla funzionalità degli stessi complessi”.

1.6 LEGGE 19 MAGGIO 2003, N. 7. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 2 AGOSTO 2002, N. 7. “Disposizioni in materia di acque sotterranee ed in materia urbanistica.”

Art. 42. Attività edilizia nei boschi e nelle fasce forestali

1. All'articolo 10 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 13 e modificato dall'articolo 89, comma 8, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 bis è così sostituito:

"3 bis. In deroga a quanto disposto dai commi precedenti, gli strumenti urbanistici generali dei comuni possono prevedere l'inserimento di nuove costruzioni nelle zone di rispetto dei boschi e delle fasce forestali per una densità edilizia territoriale massima di 0,03 mc/mq; il comparto territoriale di riferimento per il calcolo di tale densità edilizia è costituito esclusivamente dalla zona di rispetto. Per le opere pubbliche, la densità fondiaria massima in deroga è consentita fino a 1,5 mc/mq"; b) al comma 4 le parole "comma 2" sono sostituite con le parole "comma 3 bis"; alla fine è aggiunto il seguente periodo: "I predetti pareri non sono necessari per le opere previste dai piani attuativi già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge"; c) ai commi 7, 8 e 9 le parole "comma 1" sono sostituite con le parole "commi 1, 2 e 3".

2. COMMENTO ALLE LEGGI

L'enorme numero di leggi e norme citate nel precedente paragrafo hanno determinato una notevole confusione nell'applicazione delle stesse a causa di una non univoca definizione di bosco. Pertanto ai fini del presente studio ed a chiarimento di quanto censito nelle cartografie di supporto, si è cercato di far risaltare la definizione di bosco.

2.1 Definizione di Bosco

L.R. 16/96, L.R. 13/99 e L.R. 14/06: la Regione Sicilia ha provato a mettere un po' d'ordine prima emanando la legge L.R. 16/96 alla quale seguirono successive modifiche



ed integrazioni (L.R. 13/99) fino a giungere alla sua ultima versione con la promulgazione della L.R. 14/06.

In primo luogo l'art. 4 della L.R. 16/96, sostituito dall'art. 1 della L.R. 13/99, stabilisce in m² 10.000 l'unità minima del bosco. Prima di procedere con la mera definizione di bosco, bisogna esplicitare meglio alcuni concetti prettamente selvicolturali contenuti nel succitato articolo di legge:

- Formazione stabile;
- Densità del bosco.

Va definita la condizione di “formazione stabile” delle piante forestali citata nel comma 1, intesa in senso selvicolturale oltre che ecologico. Essa va riferita alle formazioni forestali, costituite da piante arboree, arbustive ed erbacee autoctone, relazionate in termini ecologici ed insediate spontaneamente in spazi appropriati. Trattasi di formazioni di composizione floristica varia e ben definita, con struttura verticale a più strati e stabile per lunghi periodi di tempo anche nella composizione qualitativa ed in grado di rinnovarsi e perpetuarsi autonomamente. Tale concetto va esteso anche alle formazioni spontanee di soli arbusti ed erbe coincidenti con la macchia mediterranea.

Altro elemento determinante atto ad individuare il bosco ai sensi della L.R. 16/96 è il rapporto di copertura delle chiome sul terreno che deve essere superiore al 50%.

Per quanto riguarda invece le strade che attraversano il bosco e che ne interrompono la continuità poiché esse rendono difficoltoso quantificare la superficie boschiva e non essendoci una chiara disposizione normativa, è stato fatto proprio il criterio dettato dalla definizione di bosco della FAO (definizione utilizzata peraltro nella redazione sia dell'Inventario Forestale Nazionale che di quello Regionale) che così recita:

- “(...) sono inclusi nella definizione di bosco (...) le strade forestali, fratte tagliate, fasce tagliafuoco e altre piccole aperture del bosco (...)”.

Ne consegue quindi che:

- non costituiscono interruzione del bosco le strade di penetrazione ed a servizio delle aree boschive stesse, i viottoli interni, le piste di esbosco, i viali parafuoco, le strade poderali ed interpoderali, nonché tutta la viabilità a fondo naturale od avente tipologia simile e finalità limitate all'utilizzo delle aree sia agricole che boschive;



• costituiscono invece elemento di discontinuità del bosco le strade vicinali, urbane comunali ed extraurbane, provinciali, nazionali, ecc. che, pur attraversando aree boschive, costituiscono viabilità posta al servizio della collettività. Inoltre il legislatore manifesta la volontà di salvaguardare le formazioni boschive anche in assenza di vegetazione per cause naturali o antropiche, ciò emerge dall'analisi del comma 4 che definisce boschi “i terreni... temporaneamente privi della vegetazione arborea ... per cause naturali, compreso l'incendio, sia per intervento antropico”.

D.Lgs. 227 del 18/05/2001: l'emanazione di tale decreto legislativo, sebbene non recepito con specifica norma della Regione Sicilia, ha fornito degli altri parametri per individuare il bosco. In primo luogo si sono equiparati i termini bosco, foresta e selva. Tra le novità introdotte da questo D.Lgs. in merito all'individuazione del bosco si annoverano:

- a) l'unità minima del bosco a partire da un'estensione di 2.000 m² e larghezza media non inferiore a 20 metri;
- b) la copertura non inferiore al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti;
- c) l'assimilazione a bosco delle radure e dei vuoti, con un'estensione inferiore a 2.000 m² che interrompono la continuità del bosco stesso.

Una novità importante di tale decreto è contenuta nell'art. 4 che prevede la “Trasformazione del bosco e rimboschimento compensativo”. Ciò consente di attuare in casi specifici ed in conformità alle autorizzazioni delle amministrazioni competenti, di trasformare il bosco, compensando il cambio di destinazione d'uso del suolo con rimboschimenti di specie autoctone su terreni non boscati. Il legislatore nel comma ha avuto la sensibilità di specificare la <preferibile provenienza locale> delle specie da utilizzare.

Va precisato che l'efficacia di tale D.Lgs.vo, relativamente ai commi 2 e 6 dell'art. 1 si applica ai fini dell'individuazione dei territori coperti da boschi di cui all'articolo 146, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.> (oggi art 142 lett g del D.Lgs 42/2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio)

2.2 - Fasce di rispetto e vincolo di inedificabilità

L.R. 78/76: all'art. 15 lettera e) veniva introdotta una fascia di rispetto di 200 metri dal limite dei boschi soggetta a vincolo di inedificabilità (ad esclusione delle zone A e B del



PRG); tale vincolo con la successiva Legge Regionale n° 15 del 30 aprile 1991 (art. 2 comma 3), veniva reso direttamente ed immediatamente efficace (prevalendo sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi).

L'ampiezza della fascia di arretramento di m 200, istituita con la L.R. 78/76, viene meglio definita ed articolata con l'art 10 della L.R. 16/96, modificato dalla L.R. 13/99. In tale articolo si sono dettate ulteriori norme circa l'edificabilità nei boschi e nelle fasce di rispetto, assegnando criteri differenti a seconda dell'origine naturale o artificiale delle formazioni forestali. Infatti in una prima fase la L.R. 16/96 stabilì il divieto di costruire all'interno dei boschi e delle fasce forestali ed entro una zona di rispetto di 50 metri dal limite esterno dei medesimi. Tale fascia di rispetto veniva elevata a 200 metri per <i boschi di superficie superiore ai 10 ettari e determinata in misura proporzionale per superfici comprese tra l'ettaro ed i 10 ettari.

Ma in questa maniera risultava di non semplice calcolo determinare l'ampiezza della fascia di rispetto, pertanto con l'art 89 comma 8 della L. 3/05/2001 N. 6 si intervenne a favore di un'esemplificazione per classi di superficie del bosco, sostituendo il comma 3 e determinando delle classi di ampiezza di metri 75 per superfici comprese tra 1,01 e 2 ettari; metri 100 da 2,01 a 5 ettari e metri 150 da 5,01 a 10 ettari. Ai fini esplicativi si sono volute riepilogare le classi delle fasce di rispetto che si vengono a determinare a seconda dell'estensione del bosco elaborando un quadro sinottico (Tabella 1) che viene di seguito riportato.

Tab. 1: Classi delle fasce di rispetto

Classe fascia di rispetto Ha	Ampiezza mt
da 1,00 ÷ 1,01	50
1,01 ÷ 2,00	75
2,01 ÷ 5,00	100
5,01 ÷ 10,00	150
> 10,00	200



Con l’emanazione della Circolare 1/92, punto 8 si è stabilito che gli esiti degli studi agricolo-forestale vanno riportati nella stessa cartografia del P.R.G. e, con riguardo ai boschi ed alle fasce forestali, vanno visualizzate le relative fasce di rispetto. In conclusione di quanto riportato nei precedenti paragrafi si può affermare che le sopracitate norme vengono proposte a salvaguardia del territorio rurale da inopportune e frequenti espansioni da parte del tessuto urbano. Quest’ultimo spesso occupa le aree destinate all’attività primaria consumando ed impermeabilizzando il suolo agrario. Infatti l’espansione edilizia compete con l’attività agro-forestale e per l’uso delle aree fertili a giacitura pianeggiante dove vengono allocate attività artigianali, opifici etc., e per quelle a spiccata valenza naturalistica e dall’aspetto paesaggistico di maggior pregio, verso le quali l’espansione urbana si rivolge per la realizzazione di edilizia residenziale unifamiliare. Relativamente alle colture specializzate il discorso si sviluppa intorno alle tematiche ambientali e produttive stante che la presenza sul territorio di limitate aree investite con le colture arboree specializzate integra non solo la finalità produttiva ma anche quella ambientale di salvaguardia degli ambienti rurali da dissesti abbandoni.

3. TEMATISMI E METODOLOGIA

Sulla base delle indicazioni contenute nelle leggi sin qui commentate l’indagine territoriale si è focalizzata sulla individuazione delle superfici coperte da boschi superiori all’ettaro, secondo la definizione di “bosco” avente fini prettamente urbanistici e che viene esplicitata dalla legislazione regionale (L.R. N. 16/1996, L.R. N. 13/1999 e L.R. 14/2006), mentre si sono tralasciate le rilevanze selvicolturali e naturalistiche del bosco stesso che hanno influenze paesaggistiche (D. Lgs 227/2001). Si è proceduto, pertanto, al controllo delle aree censite ed alla loro rideterminazione. Ciò ha consentito di elaborare una nuova carta tematica in scala 1:10.000 sulla matrice cartografica C.T.R. in formato DWG. Le aree sono state individuate su territorio e georeferenziate secondo il sistema di riferimento UTM .

Per l’elaborazione cartografica si è utilizzata la piattaforma QGis (open source).

La metodologia utilizzata ha permesso di analizzare tutto il territorio comunale , facendo ricorso alla fotointerpretazione su base ortofoto cui ha fatto seguito un’ulteriore verifica su piattaforma “Google maps”, la Carta Forestale Regionale (redatta alla scala 1:10.000) e l’Inventario Forestale Regionale, entrambi contenuti nel Sistema Informativo Forestale



(S.I.F.).Sono state riportate tutte le aree forestali con superficie superiore a 10.000 mq, per consentire l'individuazione delle entità forestali riferibili alla definizione di bosco ai sensi della L.R. 16/96 e ss.mm.ii.

4. COMMENTO ALLA CARTA DEI VINCOLI BOSCHIVI E DELLE COLTURE SPECIALIZZATE

Si è proceduto alla verifica delle formazioni boschive riportate nel S.A.F. aventi le caratteristiche di bosco ai sensi dell'art. 4 della L.R. 13/1999 (dimensione superiore ai 10.000 mq e grado di copertura superiore al 50%). Le tipologie di popolamenti forestali e delle colture specializzate individuati nel precedente S.A.F. erano i seguenti:

- 1) vegetazione ripariale;
- 2) vegetazione della macchia mediterranea;
- 3) aree boschive;
- 4) rimboschimenti.
- 5)pistacchieti
- 6)oliveti
- 7)frutteti e impianti arborei specializzati(mandorleti,vigneti,pescheti)

Rispetto alle tipologie testé riportate si è rilevata solo la presenza di rimboschimenti gestiti da privati , cenosi a macchia mediterranea; limitata presenza di formazioni ripariali di dimensioni tali da non essere censite e rappresentate cartograficamente nel rispetto della normativa vigente.

La rilevazione delle superfici e della densità dei popolamenti è stata determinata attraverso la misurazione indiretta, mentre i poligoni riferiti alle aree boscate sono stati restituiti in mappa sulla base della proiezione delle chiome degli alberi.

OBJECTID	D227	ART1+2_g	ISTAT_PROV	AMBITO	FONTE	Shape_Leng	Shape_Area	superficie
2427	Bosco ai sensi dell'art.2 D. L. 18 maggio 2001, n. 227	X	084	AGRIGENTO	Inventario forestale regionale	236.13847063613287	3026.5869430403563	3038
2513	Bosco ai sensi dell'art.2 D. L. 18 maggio 2001, n. 227	X	084	AGRIGENTO	Inventario forestale regionale	232.6539685313659	2995.15846500116	3007
2426	Bosco ai sensi dell'art.2 D. L. 18 maggio 2001, n. 227	X	084	AGRIGENTO	Inventario forestale regionale	235.52231146759578	3847.730850985641	3863
2476	Bosco ai sensi dell'art.2 D. L. 18 maggio 2001, n. 227	X	084	AGRIGENTO	Inventario forestale regionale	245.22150553737677	2680.337096654617	2691
2224	Bosco ai sensi dell'art.2 D. L. 18 maggio 2001, n. 227	X	084	AGRIGENTO	Inventario forestale regionale	1402.1704470794775	23473.544822479584	23567
2424	Bosco ai sensi dell'art.2 D. L. 18 maggio 2001, n. 227	X	084	AGRIGENTO	Inventario forestale regionale	1007.8189634867704	17898.365815035144	17970
1	Rimboschimento		084	AGRIGENTO	Rilevato direttamente			53676

La superficie boscata complessiva rilevata, pari ad Ha 64.00, rapportata alla estensione del territorio (Ha 1.911,00), rappresenta appena l' 3.30%.



Si noti altresì che le aree boschive censite come “macchia mediterranea” hanno un’estensione minima di poche migliaia di mq mentre le aree individuate come “Rimboschimento” ai sensi della L.R.13/99 art. 10 comma 9 danno “la facoltà di edificare nei limiti previsti dalla normativa vigente per una densità territoriale massima di 0,03 mc/mq.”

Da una attenta analisi dei rilevamenti effettuati emerge che i rimboschimenti, rappresentano l’8,35% della superficie boschiva del territorio comunale, mentre la macchia mediterranea e le formazioni ripariali costituiscono il 92.65% della superficie totale occupata dai boschi. Per quanto attiene alla incidenza delle superfici specializzate risalta la superficie di ca. 157.00 ha di oliveti sparsi un po’ ovunque sul territorio con una incidenza percentuale del 8.21%, una discreta rappresentanza della coltura del pistacchio localizzata nel cozzo Cinti con ca. 47.00 ha e una incidenza percentuale del 2.45% e del frutteto specializzato includente il mandorleto per ca. 56.00 ha con una incidenza percentuale del 2.94%.

Uso Suolo	unità misur	superf	% terr.
Boschi e boscaglie ripariali	ettari	64.00	3.34%
Frutteti, impianti arborei specializzati per la produzione di frutta	ettari	56,00	2.94%
Oliveti	ettari	157.00	8.21%
pistacchieti	ettari	47,00	2.45%
Rimboschimento a conifere	ettari	5,36	0.30%

5. CONCLUSIONI

Tale studio ha fatto emergere una isolata presenza di rimboschimenti a conifere ed Eucalipti, con finalità principalmente idrogeologiche di protezione del territorio. I boschi naturali occupano piccole aree molto scoscese, in abbandono dalla coltivazione, nelle quali si sono insediate specie forestali e della macchia mediterranea. Tutto ciò dimostra la prevalente vocazione agricola del territorio comunale di Joppolo G..

Il Tecnico Redattore
Dott. Stefano Fregapane



Studio Agricolo-Forestale - L.R. 13/99 e successive m. ed i. –Comune di Joppolo Giancaxio (AG) -
Tecnico incaricato : Dr. Stefano Fregapane – Agronomo- n 153 Ordine dei Dottori Agronomi e
Forestali di Agrigento -Via B.5 n 16- 92015- Raffadali-c.f.FRGSFN59A01H159P-P.I.00454370842
e-mail steffre@alice.it - steffre3@gmail.com – pec: steffre@pec.it

INDICE

		Pagina
	Premessa	1
1	Inquadramento legislativo	2
2	Commento alle leggi	11
3	Tematismi e metodologie	15
4	Commento alla carta dei vincoli boschivi e delle colture specializzate	16
5	Conclusioni	17

Hanno collaborato alla realizzazione del presente lavoro:

Il Dr. Ing. Curaba Stefano

Iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Agrigento

Il Geom. Salvatore Fregapane

Collaboratore del sottoscritto